

Estratto della Circolare prot. n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, recante “Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468”.

CAPO VII Trasferimenti

1.- Il Consiglio Superiore della Magistratura individuerà, di norma una volta all’anno, l’elenco delle sedi vacanti per le quali sarà consentito presentare domanda di trasferimento.

2.- I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico, secondo l’elenco di cui al punto 1.

3.- Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet www.csm.it del Consiglio Superiore della Magistratura, nella sezione “Magistratura onoraria”, e sarà altresì comunicato ai presidenti delle Corti di Appello i quali ne cureranno la diffusione negli Uffici del Giudice di Pace del distretto.

4.- La presentazione della domanda di trasferimento deve avvenire: a) compilando ed inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. T), reperibile sul sito internet www.csm.it, sezione “Magistratura onoraria”; e, altresì, b) depositando una copia di detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, presso la presidenza del Tribunale del circondario nell’ambito del quale il giudice di pace presta servizio, unitamente alla eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza di cui al successivo punto 9, entro e non oltre il termine stabilito nella delibera consiliare di individuazione delle sedi vacanti ai sensi del punto 1.

Il presidente del Tribunale attesta la tempestività del deposito della domanda di trasferimento e provvede alla trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura della domanda stessa e relativi allegati entro sette giorni dalla scadenza del termine.

5.- L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione di cui al punto 4 determina l’inammissibilità della domanda di trasferimento, salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore.

6.- La domanda di trasferimento può essere formulata per una sola sede fra quelle oggetto di pubblicazione sul sito internet consiliare. Le domande successive alla prima presentate nel termine di scadenza sono da considerarsi inammissibili se non recano espressa revoca della precedente domanda.

7.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, di alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 8, commi 1, lettera *c-bis*), e *1-bis*, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, nonché l’impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all’esercizio della professione forense previsti dal comma *1-ter* dell’art. 8 citato.

8.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell’ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall’incarico di giudice di pace.

9.- Nell’ipotesi in cui siano state proposte più domande di trasferimento per la stessa sede, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine sottoriportato, l’effettivo esercizio, anche pregresso:

- a) delle funzioni di giudice di pace; a parità,
- b) di altre funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità,
- c) della professione forense; ed infine, in caso di ulteriore parità,
- d) delle funzioni di notaio.

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica.

10.- I documenti comprovanti il possesso dei sopraindicati titoli, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni conferite dal Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere prodotti unitamente alla domanda inoltrata per il tramite del presidente del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale) e termine (in caso di cessazione già avvenuta ovvero, se persistente, la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda) delle relative attività e funzioni.

L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.

11.- Non è ammessa la revoca della domanda di trasferimento oltre il termine di scadenza, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al punto 15.

12.- Le informazioni relative alle fasi della procedura di trasferimento saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it, sezione Magistratura onoraria. In particolare, saranno disponibili le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, i punteggi riportati e la graduatoria degli aspiranti al trasferimento per ogni sede oggetto di pubblicazione.

13.- Il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le eventuali eccezionali esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione.

14.- Il giudice di pace non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al successivo punto 15.

Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato al trasferimento, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento.

15.- Al di fuori della procedura ordinaria sopra disciplinata, il giudice di pace può presentare domanda di trasferimento (in forma cartacea) unicamente per la rimozione di sopravvenute cause di incompatibilità non dipendenti dalla sua volontà ovvero per comprovati gravi motivi di salute o di famiglia intervenuti successivamente all'assegnazione presso l'attuale sede di servizio, per il tramite del presidente del Tribunale del circondario nell'ambito del quale il giudice di pace presta servizio che ne curerà il celere inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda di trasferimento dovrà contenere le medesime dichiarazioni di cui al punto 7 e dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante le condizioni anzidette.

16.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di assegnazione del posto bandito, o comunque di accoglimento o rigetto dell'istanza di cui al punto 15.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'ufficio ove attualmente presta servizio.